



SENT. 177/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Acanfora	DANIELA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Ida	CONTINO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **60804** del registro di segreteria, proposto da:

- **Casale Simone**, nato a Roma il 13 maggio 1972 (c.f. CSLSMN72E13H501C), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Clemente, presso il cui studio, in Roma, via Salaria, n. 202, ha eletto domicilio; indirizzo p.e.c. massimoclemente@ordineavvocatiroma.org

appellante principale

- **Urbinati Stefano**, nato a Roma il 30 novembre 1962 (c.f. RBN SNF 62S30 H501W), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pistolese, presso il cui studio, in Roma, via Fabio Massimo n. 60, ha eletto domicilio; indirizzo p.e.c.: marcopistolese@ordineavvocatiroma.org,

appellante incidentale

	SENT. 177/2024	2	
	- Grillo Giovanni , nato a Roma il 23 settembre 1950 (c.f. GRLGNN50P23H501Q) e Maurizio Paiella , nato a Roma il 19 aprile 1960 (c.f. PLLMRZ60D19H501X), rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Parretta, presso il cui studio, in Roma, piazzale Clodio, n. 12, hanno eletto domicilio; indirizzo p.e.c.: stefanoparretta@ordineavvocatiroma.org ,		
	<i>appellanti incidentali</i>		
	- Guidi Claudio , nato a Roma il 18 novembre 1956 (c.f.GDUCLD56S18H501K), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Guidi, presso il cui studio, in Roma, via Giuseppe Mazzini, n. 13, ha eletto domicilio; indirizzo p.e.c.: avv.andrea.guidi@pec.it,		
	<i>appellante incidentale</i>		
	contro		
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio , in persona del Procuratore regionale <i>pro-tempore</i> ,		
	- Procura generale della Corte dei conti , in persona del Procuratore generale <i>pro-tempore</i> ,		
	e nei confronti di		
	- Roma Capitale , in persona del sindaco e legale rappresentante <i>pro-tempore</i> , rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura Capitolina, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, indirizzo p.e.c. enrico.maggiore@pec.comune.roma.it;		
	- Andrea Costa (c.f. CSTNDR68E25H501L), residente in via Canale Monterano n. 31, Roma;		

	SENT. 177/2024	3	
	- Franco Di Carlo , (c.f. DCRFNC55C17H501B), residente in via Marino Dalmonte n. 108, Roma;		
	- Marcello Fioravanti (c.f. FRVMCL75T12H501A), elettivamente domiciliato nel primo grado di giudizio in Roma, via Tacito n. 10, presso l'indirizzo p.e.c.: robertosantucci@ordineavvocatiroma.org ;		
	- Claudio Rampazzi (c.f. RMPCLD53S04H501L), elettivamente domiciliato nel primo grado di giudizio in Roma, via di Porta Pinciana, 4, presso l'indirizzo p.e.c.: mattiamarialamarra@ordineavvocatiroma.org ;		
	- ASL Roma 1 , rappresentata e difesa in prime cure dall' Avv. Daniela Piccioni, indirizzo p.c.c.: danielapiccioni@ordineavvocatiroma.org ,		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Lazio n. 145/2023, pubblicata il 6 marzo 2023.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nella pubblica udienza del 5 marzo 2024, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, udito il relatore, cons. Domenico Guzzi, gli avv.ti Massimo Clemente, Marco Pistolese, Stefano Parretta, Andrea Guidi e l'avv. Barbara Battistella, per delega dell'avv. E. Maggiore, in difesa di Roma Capitale e il Vice Procuratore generale, dott. Arturo Iadecola.		
	FATTO		
	I signori Casale Simone, Urbinati Stefano, Grillo Giovanni, Paiella Maurizio, Guidi Claudio, Andrea Costa, Franco Di Carlo, Marcello Fioravanti, Claudio Rampazzi venivano convenuti in giudizio dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio per essere condannati al risarcimento di un danno da disservizio quantificato in euro 105.141,00, di cui		

euro 82.504,00 in favore di Roma Capitale, ente d'appartenenza di Casale, Urbinati, Grillo, Paiella, Guidi, Costa, ed euro 22.637,00 in favore dell'Azienda Sanitaria Locale Roma/1 (succeduta all'Azienda sanitaria locale Roma/E), di cui erano dipendenti Di Carlo, Fioravanti e Rampazzi.

Secondo quanto riportato in citazione, l'istruttoria era stata avviata a seguito di articoli di stampa riguardanti una complessa attività investigativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a carico di alcuni funzionari tecnici del XIII e del XIV Municipio di Roma Capitale e di ispettori dello SPRESAL - Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Asl Roma/E, in ordine ai reati di corruzione e concussione commessi nell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo su pratiche edilizie abusive ed illegittime.

A tale proposito veniva in particolare evidenziato che: a) all'esito dell'indagine penale erano state emesse tre ordinanze per l'applicazione di misure cautelari, la prima delle quali il 29 dicembre 2014; b) in data 3 luglio 2015 era stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Roma un decreto di giudizio immediato nei confronti di tutti i convenuti; c) il sig. Urbinati era stato giudicato con rito ordinario e condannato, con sentenza n. 10440/20 in data 14 ottobre 2020 del predetto Tribunale, alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p.; d) riguardo agli altri capi di imputazione contemplati dal suddetto decreto di giudizio immediato, il procedimento risultava ancora pendente; e) con la sentenza n. 1642/2016, confermata, per quanto di interesse nel presente procedimento, dalla Corte d'appello di Roma con la pronuncia n. 10326/2019, era stato giudicato con rito abbreviato e condannato imprenditori privati correi dei convenuti per i

reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p.; f) per effetto delle medesime imputazioni erano stati giudicati, e condannati con il procedimento per l'applicazione della pena secondo il rito di cui all'art. 444 c.p.p. e con la sentenza n. 1648/2016 del medesimo Tribunale, altri soggetti privati, parimenti ritenuti correi necessari dei convenuti.

Sulla base del materiale investigativo acquisito nel corso dell'istruttoria penale e facendo leva sugli indicati verdeti del giudice ordinario, la Procura regionale si determinava alla contestazione di un danno da disservizio a tutela delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza dei suddetti funzionari.

All'esito del giudizio, la Sezione giurisdizionale regionale respingeva la domanda di sospensione in pendenza del processo penale che aveva coinvolto i convenuti; rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale; accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per quel che è d'interesse nel presente procedimento, condannava:

- Stefano Urbinati al pagamento in favore del Comune di Roma di euro 12.736,60;

- Simone Casale al pagamento in favore del Comune di Roma di euro 1.470,20;

- Giovanni Grillo al pagamento in favore del Comune di Roma di euro 8.261,79;

- Maurizio Paiella al pagamento in favore del Comune di Roma di euro 5.310,05;

- Claudio Guidi al pagamento in favore del Comune di Roma di euro 1.227,30.

Avverso detta sentenza si è gravato d'appello il sig. Simone Casale, col patrocinio dell'avv. Massimo Clemente, lamentando:

1) *“violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. nel ritenere*

provata la presenza di tutti gli elementi fondanti il danno erariale da

disservizio”, per “assenza dell’elemento fatto dannoso”; “assenza del

danno patito e relativa prova”; “mancanza del nesso di causalità tra

condotta e danno; carenza di motivazione”; “assenza dell’elemento

soggettivo del dolo o della colpa grave”. Secondo l’appellante, il

primo giudice avrebbe errato nel fondare la propria decisione sulla

pronuncia penale riguardante la persona dell’imprenditore OMISSIS e

senza in alcun modo considerare che tale verdetto era stato, però,

riformato in appello per intervenuta prescrizione. La sentenza

impugnata sarebbe altresì erronea per non aver valutato che tutti i

procedimenti tecnico-amministrativi, segnatamente quelli concernenti

i lavori di via Monesiglio e di via Ilario Conte in Roma, erano stati

assegnati al sig. Stefano Urbinati, per cui sarebbe stata evidente

l’insussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta al Casale e il

danno da disservizio contestato in sede contabile, danno peraltro non

provato nonostante che la preponderante giurisprudenza sia orientata

nel ritenere necessaria la prova; d’altra parte, la regolarità del servizio

svolto durante l’arco temporale di riferimento da parte dell’appellante

non avrebbe consentito di dare alcuna dimostrazione di un

insussistente danno da disservizio; la motivazione della sentenza

sarebbe, inoltre, erronea anche con riguardo all’elemento soggettivo,

tanto in termini di dolo che di colpa grave.

2) *“Errata quantificazione del risarcimento – assenza di prova e*

motivazione. Ferma restando l’”assenza di qualsiasi danno provocato

all'amministrazione dalle condotte dell'odierno appellante", il primo giudizio sarebbe comunque erroneo anche nella parte in cui ha determinato il danno in via equitativa in un importo pari al 20% della retribuzione annua. Secondo l'interessato, il primo giudice avrebbe innanzitutto preso a riferimento gli stipendi dell'anno 2013 anziché quelli del 2011; in secondo luogo, non avrebbe tenuto conto del fatto che gli incontri con l'imprenditore OMISSIS avevano avuto luogo fuori dall'orario di servizio; pertanto, non sarebbe stata in alcun modo configurabile l'ipotizzata interruzione del sinallagma contrattuale lavorativo.

Hanno proposto appello incidentale i signori Stefano Urbinati, Giovanni Grillo, Maurizio Paiella e Claudio Guidi.

Il sig. Urbinati, col patrocinio dell'avv. Marco Pistolese, ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

- 1) *"erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. – inesistenza della prova della condotta, c.d. fatto dannoso, ascritta all'appellante – inesistenza della prova della sussistenza del nesso causale – insussistenza della prova del danno da disservizio".* L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel capo in cui il primo giudice, mutuando *"pedissequamente"* gli argomenti esposti nella pronuncia del Tribunale di Roma n. 10440/2020, ha statuito la sua responsabilità senza considerare che le dichiarazioni del sig. OMISSIS, unico a riferire di dazioni di denaro in suo favore, non avrebbero potuto essere utilizzate nemmeno nel procedimento penale, in quanto il predetto OMISSIS era stato a sua volta rinviato a giudizio e, conseguentemente,

il suo *“narrato, acquisito come prova fondante della decisione richiamata, diveniva [n.d.r. era divenuto] patologicamente inutilizzabile atteso che il soggetto assumeva [n.d.r. aveva assunto] la duplice veste di sostanziale indagato o, in ipotesi subordinata, di persona informata sui fatti”*. Sarebbero allo stesso modo inutili le dichiarazioni dei coimputati sig.ri OMISSIS, OMISSIS e tale sig. OMISSIS, mentre si sarebbe dovuto adeguatamente valutare il fatto che l’altro coimputato OMISSIS non solo non aveva *“riferito di dazioni di danaro”*, ma aveva anche puntualizzato che il sig. Urbinati *“non c’entrava niente”*, tanto da essere stato dallo stesso in precedenza *“denunciato”*. Assolutamente indeterminate sarebbero, ancora, le condotte ascritte all’appellante in relazione alle ipotesi corruttive di via Rescaldina, via Legnasco e via Monesiglio. In sintesi, quindi, sarebbe del tutto mancato l’accertamento della *“condotta del c.d. fatto dannoso che avrebbe determinato il danno erariale”*, così come sarebbe stato del tutto insussistente il nesso causale tra il comportamento tenuto nella vicenda e un danno da disservizio affatto provato. In proposito, nell’evidenziare come il primo giudice abbia calcolato il nocumento in via equitativa nella misura del 20% della retribuzione annua 2013, l’Urbinati in particolare lamenta che non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione dei costi affrontati dall’amministrazione in termini di minore efficienza dei *“procedimenti amministrativi per la devianza dei quali le parti si sarebbero accordate”*; pertanto il danno sarebbe stato accertato sulla base di *“inammissibili presunzioni”* e senza nemmeno considerare la

“monetizzazione” conseguita dal Comune per la sanatoria dei parcheggi privati, somme che, a suo dire, avrebbero ovviato a qualsiasi eventuale costo da disservizio.

2) *“Omessa valutazione delle ragioni di merito e delle prove documentali*

addotte a difesa dell’appellante”. Il sig. Urbinati lamenta l’omessa

valutazione degli elementi documentali che, se esaminati, avrebbero

dimostrato la sua completa estraneità ai fatti di causa e comunque

avrebbero evidenziato l’insussistenza di qualsiasi sua responsabilità

rispetto al danno in contestazione. Tale mancata valutazione avrebbe

riguardato: a) il certificato di fine lavori emesso il 31 ottobre 2011 dal

sig. OMISSIS nella qualità di direttore dei lavori incaricato dalla

società “Ottavia srl”, documento dal quale emergerebbe la piena

conformità delle opere al progetto assentito; b) la circostanza che, in

data 22 marzo 2013, gli ispettori della Polizia municipale capitolina, a

seguito di un sopralluogo sul cantiere, avevano accertato la mancata

realizzazione di 37,5 mq di parcheggi su area privata; c) il fatto che in

data 7 maggio 2013, il sig. OMISSIS aveva presentato la richiesta di

accertamento di conformità per la sistemazione di un edificio

residenziale sito in via Renato Serra, con il relativo versamento

dell’importo dovuto per la Scia (Segnalazione certificata di inizio

attività) e a titolo di sanzione amministrativa; d) la circostanza che, in

data 12 giugno 2013, lo stesso appellante aveva contestato al sig.

OMISSIS, proprio sulla base del sopralluogo seguito dalla Polizia

municipale, l’eliminazione di una superficie pari a 37,5 mq destinata a

parcheggio pubblico nel perimetro appartenente al suddetto edificio di

via Renato Serra; e) infine, la circostanza che, a seguito di tale attività,

in data 13 giugno 2013 era stata versata nelle casse comunali la somma

di euro 2.755,20 a titolo di *“monetizzazione parcheggi privati”*.

3) *“Istanza di sospensione del presente procedimento”*. Il sig. Urbinati

ripropone in appello la domanda di sospensione del processo contabile

nelle more del giudizio di impugnazione avverso la sentenza del

Tribunale di Roma n. 10440/2020. Secondo l'appellante si dovrebbe

disporre la sospensione del presente procedimento, in quanto il

decisum della condanna erariale si sarebbe interamente basato sulle

risultanze di un giudizio penale non ancora definitivo.

I signori Grillo e Paiella, difesi dall'avv. Stefano Parretta, hanno proposto i

seguenti motivi impugnazione:

1) *“errore in procedendo e in iudicando in ordine all'eccezione di*

prescrizione a fronte della retroattività della norma più favorevole ex

art. 66 del Codice di Giustizia Contabile”. Gli appellanti contestano il

capo della sentenza in cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione

del credito erariale. Il primo giudice avrebbe in proposito errato,

perché in base all'art. 66 c.g.c., norma avente efficacia retroattiva

giacché più favorevole al convenuto, l'atto di citazione depositato

dopo oltre 7 anni dal dicembre 2014, data di esordio della prescrizione,

si sarebbe dovuto considerare del tutto intempestivo.

2) *“Erroneità della motivazione della sentenza per violazione e/o falsa*

applicazione di legge. Manifesta insufficienza ed erroneità della

motivazione, anche alla luce del d.lgs. n. 150/2022”. Entrambi gli

appellanti censurano il fatto che il primo giudice ha valorizzato la

sentenza penale n. 1648/2016, di applicazione della pena con il rito previsto dall'art. 444 c.p.p., pronuncia che, oltre a riguardare la posizione dei soli coimputati OMISSIS e OMISSIS relativamente al Grillo, e di OMISSIS per il sig. Paiella, non avrebbe potuto comunque avere alcun pregio nel processo per responsabilità erariale alla luce della recente novella legislativa di cui alla legge n. 150 del 2022.

3) *“Erroneità della motivazione della sentenza per travisamento ed errata interpretazione dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. nel ritenere provati gli elementi costitutivi del danno da disservizio”*. Ad avviso degli appellanti, il danno da disservizio, di *“conio giurisprudenziale”*, sarebbe *“difficilmente qualificabile in termini economici”*, ragion per cui la giurisprudenza ne avrebbe preteso una rigorosa dimostrazione sul piano probatorio, dimostrazione che, nel caso di specie, sarebbe del tutto mancata, con la conseguenza di avere reso un giudizio inammissibilmente *“prognostico, molto vicino ad una giustizia sommaria”* e che per questo non potrebbe trovare *“accesso in uno Stato di diritto in cui vige il principio della presunzione di non colpevolezza”*, tanto più ove si consideri che il primo giudice non avrebbe in alcun modo considerato gli argomenti difensivi esposti dai convenuti.

4) *“Errore di giudizio in ordine alla quantificazione del danno”*. Ferma restando l'insussistenza del pregiudizio erariale, la sentenza impugnata andrebbe comunque riformata alla luce dell'immotivata, quanto arbitraria quantificazione del danno operata in via equitativa nella misura del 20 per cento della retribuzione annua.

L'appellante Claudio Guidi, col patrocinio dell'avv. Andrea Guidi, ha formulato i seguenti motivi di gravame:

1) *“Errore di diritto in ordine all’eccezione di prescrizione”*. Il sig. Guidi lamenta l’erroneità della sentenza in termini sostanzialmente analoghi a quelli esposti dai sig.ri Grillo e Paiella per ciò che concerne la prescrizione e con riguardo all’art. 66 c.g.c.; inoltre adduce l’insussistenza di qualsiasi situazione di occultamento doloso del danno e l’inidoneità dell’atto di costituzione di parte civile di Roma Capitale a interrompere il decorso prescrizione relativamente allo specifico danno da disservizio.

2) *“Errore di diritto in ordine alla sussistenza del danno da disservizio – omesso accertamento della condotta ed insufficienza probatoria - sull’accertamento del danno e sulla sua quantificazione, del nesso di causalità, dell’elemento psicologico”*. Analogamente agli altri appellanti, il sig. Guidi lamenta l’erroneità della prima sentenza in quanto basata, anche per il caso che lo riguarda, sulla citata pronuncia del Tribunale di Roma che vedeva imputati i sig.ri OMISSIS e OMISSIS e che, pertanto, non avrebbe potuto in alcun modo contribuire all’accertamento della responsabilità erariale, tanto più in relazione ad una fattispecie per la quale sarebbe stato insussistente sia il nesso di causalità, sia l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave in ordine ad un danno presuntivamente provato, ed illegittimamente calcolato in via equitativa nella misura del 20 per cento della retribuzione annua corrisposta al dipendente.

Conclusivamente, gli appellati hanno rassegnato le seguenti richieste:

- da parte del sig. Urbinati: sospensione del giudizio;

- da parte dei signori Grillo, Paiella e Guidi: accoglimento

dell'eccezione di prescrizione del credito erariale;

- da parte di tutti gli appellanti: riforma della sentenza impugnata, previo

integrale proscioglimento dalle contestazioni formulate in citazione.

Con memoria illustrativa depositata il 19 febbraio 2024, il sig. Casale si è
riportato agli scritti difensivi già versati in atti e alle conclusioni ivi precisate,

puntualizzando di aver prodotto in data 15 febbraio 2024 una serie di
documenti, nello specifico i verbali di udienza del procedimento penale n.
2769/2013 R.G., dai quali emergerebbero testimonianze comprovanti la sua
completa estraneità ai fatti di causa.

Con atto depositato il 20 febbraio 2024 si è costituito *ad adiuvandum* il
Comune di Roma Capitale, in persona del sindaco *pro-tempore*.

L'Ente ha riassunto la vicenda giudiziaria, evidenziando l'eco mediatica che
ebbe l'azione penale avviata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma per i reati di concussione e corruzione ipotizzati
nell'ambito della cd. "Operazione Vitruvio".

Inoltre, dopo aver ricordato che all'esito dell'istruttoria penale erano state
adottate tre ordinanze per l'applicazione di misure cautelari personali a carico
dei funzionari coinvolti nell'inchiesta, ed indicato quali erano poi stati gli esiti
dei diversi giudizi celebrati dinanzi al Tribunale di Roma, l'Ente si è
soffermato sul procedimento contabile e sulle decisioni assunte dalla Sezione
giurisdizionale regionale con la gravata sentenza, riguardo alla quale ha
espresso piena condivisione per l'addebito ai propri dipendenti di un danno da
disservizio, a suo dire senz'altro riconducibile alle condotte che gli stessi

avevano tenuto nella vicenda.

Il Comune capitolino ha pertanto concluso con la domanda di rigetto degli appelli e di conferma della sentenza impugnata.

La Procura generale ha depositato in data 20 febbraio 2024 le proprie conclusioni.

Quanto alla questione prescizionale, secondo l'Ufficio di Procura le difese degli appellanti sarebbero destituite di fondamento sia alla luce della corretta individuazione del *dies a quo* da parte del primo giudice, fatto coincidere con l'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare del 29 dicembre 2014, sia tenuto conto della costituzione di parte civile dell'Amministrazione comunale e degli atti di messa in mora recapitati ai presunti responsabili nell'anno 2017.

Conseguentemente - non potendosi condividere, secondo la Procura generale, la tesi difensiva favorevole all'applicazione del termine settennale previsto dell'art. 66, comma 2, c.g.c., giacché, in base all'art. 2, comma 2, dell'all. 3 al codice di giustizia contabile la norma potrebbe trovare applicazione solo per i fatti commessi e le omissioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del medesimo codice di giustizia contabile, dunque dopo il 7 ottobre 2016 – l'atto di citazione depositato il 18 maggio 2022 sarebbe tutt'altro che intempestivo.

Nel merito, la Procura generale si è soffermata sui singoli profili di gravame, deducendone l'infondatezza tanto per quanto riguarda le condotte, quanto per ciò che concerne il nesso di causalità, l'elemento soggettivo e il requisito oggettivo del danno da disservizio, correttamente valutato dal primo giudice, sia in punto di sussistenza che di quantificazione; pertanto ha concluso per il rigetto degli appelli e per la conferma della sentenza impugnata.

Da ultimo, la Procura generale ha depositato una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con la quale si fa presente che il giudizio sul procedimento penale n. 2769/13 sarà discusso all'udienza del 9 aprile 2024.

Nel corso dell'odierna udienza i difensori degli appellanti hanno esposto gli scritti in atti; in particolare hanno ribadito l'insussistenza del danno da disservizio e il conseguente errore di giudizio in cui sarebbe incorso il primo giudice per averlo ritenuto idoneamente provato nonostante l'assenza di una pronuncia penale definitiva, tutti concludendo con la domanda di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale n. 2769/2013 R.G. e, in ogni caso, con la richiesta di integrale accoglimento dei rispettivi appelli.

Il Pubblico Ministero ha ribadito la correttezza della prima pronuncia nei termini precisati con l'atto conclusionale, evidenziando come nel giudizio contabile la potestà del giudice di valutare fatti ed elementi di prova acquisiti nel corso di altri procedimenti ben consente di pervenire all'accertamento di eventuali responsabilità erariali a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno la definizione di un altro giudizio; pertanto ha insistito per la conferma della sentenza appellata non prima di avere, però, eccepito l'inammissibilità della documentazione depositata dall'appellante Casale *in limine* all'odierna udienza, trattandosi di atti che l'appellante avrebbe potuto ben produrre dinanzi al primo giudice.

Il difensore di Roma Capitale si è riportato agli scritti in atti, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

	SENT. 177/2024	16	
	Considerato in		
	DIRITTO		
	I. In via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., gli appelli		
	devono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.		
	II. Ancora in via pregiudiziale e in rito, va esaminato il motivo di gravame		
	con cui il sig. Urbinati lamenta il rigetto dell’istanza di sospensione nelle more		
	della definizione del giudizio di appello sulla sentenza del Tribunale di Roma,		
	n. 10440/2020.		
	La censura non appare meritevole di accoglimento.		
	Ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.g.c. <i>“Il giudice ordina la sospensione del</i>		
	<i>processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti</i>		
	<i>a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il</i>		
	<i>necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa</i>		
	<i>pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”</i> .		
	La norma, nel prevedere l’incidente di sospensione del giudizio di		
	responsabilità amministrativo-contabile, lo ha chiaramente riferito ai casi in		
	cui un altro giudice debba previamente accertare, con efficacia di giudicato,		
	fatti logicamente pregiudiziali per la definizione del processo erariale (<i>ex</i>		
	<i>multis</i> : Corte conti, Sezione II app. 12 agosto 2020, n. 187; <i>idem</i> , 28 febbraio		
	2022, n. 56).		
	Sulla base dell’univoca giurisprudenza contabile va, infatti, osservato che la		
	regola per la quale <i>“la sospensione necessaria deve essere ordinata se la</i>		
	<i>decisione della controversia dipenda dalla definizione di un’altra causa”</i> , non		
	postula un mero collegamento tra due pronunce in corso di emanazione, ma		
	richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità, in forza del quale uno		

dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente tra le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, a sua volta in grado di comportare un antecedente logico-giuridico idoneo a pregiudicare, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, potendosi in tale situazione astrattamente configurare un potenziale conflitto tra differenti giudicati (Sez. riunite, ordinanze 14 maggio 2020, n. 2, id. 25 novembre 2021, n. 16, id. 31 agosto 2023, n.3).

Tali principi risultano peraltro in sintonia con quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione, che, con riguardo all'art. 295 c.p.c. disciplinante l'istituto della sospensione necessaria nel rito comune, ha costantemente ritenuto che la norma delinea una specifica ipotesi di sospensione *ex lege* in cui è richiesta *“non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati, ipotesi che ricorre nel caso in cui la causa pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto della causa pregiudicata, essendo pertanto la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato”* (Cass. civ. Sez. II, 28 aprile 2006, n. 9901; Cass. civ., Sez. VI, 9 dicembre 2011, n. 26469; Cass. civ., Sez. VI, 24 aprile 2018, n. 10101).

Nel delineato contesto, in coerenza con tali direttrici ermeneutiche, la giurisprudenza di questa Sezione d'appello, con particolare riferimento al processo penale, si è attestata sull'affermazione della piena indipendenza tra i

due giudizi, così da escludere ogni rapporto di pregiudizialità giuridica e, dunque, di automatica operatività della sospensione disciplinata dall'articolo 106 c.g.c. (*ex plurimis*, Sez. I app. 17 dicembre 2020, n. 342; Sez. II app. 12 luglio 2023).

Del resto, proprio in relazione ai rapporti tra il giudizio penale e il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, anche quando i due procedimenti vertano sullo stesso soggetto e sullo stesso fatto, è notorio che dopo la novella del 1988 sul codice di procedura penale l'ordinamento non può più essere improntato al principio della generale pregiudizialità del procedimento ordinario, principio del quale l'originario testo dell'art. 3 c.p.p. era espressione (*ex pluribus*, Sez. II app. nn. 43 e 118 del 2020).

La sospensione, quindi, rappresenta una vicenda “*anomala*” del processo, e come tale deve essere contenuta negli stretti limiti indicati dalle disposizioni codicistiche, anche al fine di evitare ogni inutile dilatazione dei tempi processuali, in danno del principio della ragionevole durata del giudizio, sancito dall'art. 111 Cost. e richiamato dall'art. 4 c.g.c.

Quanto sin qui osservato deve intendersi riferito, ovviamente, anche alla domanda di sospensione formulata in udienza dai difensori degli appellanti, con particolare riferimento alla definizione del giudizio penale iscritto al n. 2769/2013 R.G.

III. Va ora esaminato il motivo di gravame con cui i sig.ri Claudio Guidi, Maurizio Paiella e Giovanni Grillo hanno riproposto la preliminare di prescrizione dell'azione erariale.

Secondo i deducenti, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 66 c.g.c., quindi il termine prescrizionale di sette anni quale limite

temporale massimo entro cui esercitare l'azione di responsabilità, di tal che, partendo dalla considerazione che il decorso prescrizione aveva avuto inizio in data del 29 dicembre 2014, come appunto ritenuto dal primo giudice, il settennario utile sarebbe venuto a scadere, secondo i deducenti, il 29 dicembre 2021, ben prima cioè della notifica dell'atto di citazione avutasi nel mese di maggio del 2022; sotto altro profilo, l'appellante Guidi ha escluso che vi sia stato occultamento doloso del danno ed ha altresì contestato il riconoscimento in sentenza dell'efficacia interruttiva della costituzione di parte civile nel processo penale.

I motivi sono infondati sotto entrambi i profili di contestazione.

Riguardo al primo, ovvero l'applicabilità dell'art. 66 c.g.c., è sufficiente richiamare, in condivisione con quanto osservato dalla Procura generale, che a norma dell'art. 2, comma 2, dell'allegato 3 al codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016, la nuova disciplina in tema di prescrizione è applicabile ai fatti commessi e le omissioni avvenute a decorrere dall'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, ossia dopo il 7 ottobre 2016, come appunto nel caso di specie.

Quanto alla prospettata insussistenza di una situazione di occultamento doloso del danno, il Collegio, pur nella consapevolezza del fatto che non ogni condotta penalmente rilevante comporti ex se l'occultamento doloso del pregiudizio erariale eventualmente cagionato, non può tuttavia esimersi dal denotare che i comportamenti considerati dal requirente contabile forieri di danno risultano in fattispecie oggettivamente connotati, come nel prosieguo si andrà a puntualizzare, da profili che hanno inevitabilmente implicato l'occultamento dell'evento dannoso se è vero che, come evidenziato dalla

Procura generale e come risulta in atti, si sono rese necessarie complesse e penetranti tecniche d'indagine per ottenerne l'emersione finanche in sede penale.

Inoltre, quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione riconosciuta alla costituzione di parte civile, il Collegio non può che osservare come sia la Suprema Corte di cassazione (SS.UU. n. 8348/2013), sia la giurisprudenza contabile sono univoche nel ritenere che la costituzione di parte civile interrompa il decorso prescrizionale, con effetto permanente, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza penale (Corte dei conti, Sezioni Riunite n. 8/2004/QM; Sez. II app 31 agosto 2022, n. 367; Sez. I app. 1° giugno 2023, n.252; Sez. III app. 7 febbraio 2024, n. 64). Per quanto concerne il caso di specie, il requirente contabile aveva acquisito in atti copia dell'atto di costituzione di parte civile del Comune di Roma nel procedimento penale R.G. n. 2769/2013 riguardo a tutti i deducenti (cfr. nota dell' avv. G. Pasquali, dallo stesso firmata digitalmente il 5 marzo 2022, di invio, in allegato, alla Procura regionale del suddetto atto per l'udienza di comparizione fissata nel decreto di rinvio a giudizio alla data del 19 novembre 2015).

Il tutto, non senza considerare che nei confronti degli interessati si è provveduto alla notifica di formali atti di costituzione in mora da parte del Comune di Roma Capitale, segnatamente in data 7 giugno 2017 al sig. Guidi, 20 giugno 2017 al sig. Paiella, 6 luglio 2017 al sig. Grillo.

Alla stregua di quanto sin qui osservato deve pertanto ritenersi che l'azione risarcitoria sia stata esercitata nel rispetto del quinquennio utile, atteso che, rispetto al *dies a quo* fatto risalire dalla stessa Procura regionale alla data del

29 dicembre 2014 e considerate le interruzioni del decorso prescrizione di

cui s'è dato conto, gli inviti a dedurre sono stati notificati il 15 dicembre 2021

al sig. Guidi, 17 dicembre 2021 al sig. Grillo, 17 dicembre 2021 al sig. Paiella.

III. Nel merito, gli appelli sono da considerarsi infondati per le ragioni di seguito esposte.

Come evidenziato in narrativa, tutti gli appellanti hanno lamentato

l'insussistenza del danno da disservizio contestato dall'attore pubblico, sia

perché non sarebbe stata a tale fine sufficiente la connotazione penale delle

condotte, peraltro non suffragata da pronunce definitive in ordine ai reati

ascritti, sia perché taluni appellanti, segnatamente i signori Casale, Grillo,

Paiella, Guidi, sono stati giudicati responsabili dal primo giudice sulla base di

sentenze che avevano riguardato non la loro persona ma quella di soggetti

privati ancorché correi necessari nelle vicende di causa; a questa stregua, il

danno da disservizio non avrebbe potuto ritenersi provato, tanto più che una

pronuncia penale adottata in sentenza a sostegno del *decisum* di condanna,

sarebbe stata ad avviso dei deducenti era di compendio ad un procedimento

per l'applicazione della pena c.d. "*patteggiata*" ex art. 444 c.p.p., pertanto

l'impugnata pronuncia avrebbe fatto leva – secondo quanto in particolare

sostenuto da Grillo e Paiella – su un verdetto penale inutilizzabile alla luce

della novella di cui alla legge n. 150/2022.

Trattasi di argomentazioni che non appaiono meritevoli di condivisione.

Prima di ogni altra considerazione al riguardo, è però opportuno soffermarsi

sulla figura del danno da disservizio onde opportunamente delinearne la

portata.

Il danno da disservizio ha origine pretoria ed è stato creato dalla

giurisprudenza contabile come categoria di sintesi per una serie di condotte

colpevolmente disfunzionali, pertanto idonee ad incidere negativamente sulla

qualità della prestazione lavorativa e/o sulla sua materiale esecuzione.

Tipica in tal senso è la mancata resa del servizio, disservizio in senso stretto,

che evidentemente si verifica quando l'attività si sia discostata dalle linee

essenziali previste per quella altrimenti dovuta (Sez. II app.24 febbraio 2020,

n. 43 e Sez. III app.1° ottobre 2020, n. 159); altro caso tipico è quello

rappresentato dalle situazioni in cui si registra una *“riduzione di efficienza”*

rispetto agli obiettivi da perseguire (Sez. I app 25 settembre 2012, n. 523; Sez.

II app. 19 agosto 2019, n. 293) o, ancora, in cui si verificano disfunzioni nella

gestione che a loro volta impongono costi per il ripristino del corretto

funzionamento dell'apparato amministrativo (Sez. II app. 12 gennaio 2017, n.

8).

Tra le figure sintomatiche che la giurisprudenza include nel danno da

disservizio vi è anche quella conseguente all'*“esercizio illecito di pubbliche*

funzioni”, il cui *vulnus* è anche definito *“danno da servizio apparente”* o

“disservizio in senso ampio”, perché caratterizzato dallo sviamento della

funzione istituzionale verso finalità egoistiche del pubblico funzionario e

perché è causa d'interruzione del sinallagma lavorativo quale conseguenza

logica della devianza dal modello di condotta che, invece, si sarebbe dovuto

osservare, così rendendo l'intera gestione *“desostanziata”*, ossia del tutto

priva di utilità per l'Amministrazione d'appartenenza e, pertanto, foriera di

danno (Sez. II app. n. 8 maggio 2020, n.111, 13 aprile 2022, n. 154, 16 ottobre

2023, n.283).

In proposito, questa stessa Sezione d'appello ha considerato che il tratto

comune alle differenti figure del danno da disservizio è rappresentato “*dalla minore produttività dei fattori economici e produttivi profusi dall’Amministrazione Pubblica.....ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità sia nella inefficacia o inefficienza dell’azione e dell’attività pubblica*”, pertanto “*dalla consumazione di qualunque illecito erariale può scaturire per la p.a. danneggiata un costo ulteriore necessario a colmare il vuoto organizzativo determinatosi per effetto della condotta del dipendente infedele*” (sent. n. 154/2022).

In termini di *deminutio patrimonii* si può, quindi, senz’altro osservare che il discostarsi dal binario della legalità nell’esercizio dell’attività funzionale comunque comporti “*un dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali che altrimenti non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in misura minore*” (in termini, già Sez. II app. 16 maggio 2018 n. 301), con evidenti costi generali a carico dell’Amministrazione pubblica per effetto della perdita di legalità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione (criteri a loro volta valori parametrici dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.), costi che, quindi, rappresentano un tipico danno risarcibile nei limiti di cui all’art. 1223 c.c., giacché conseguenza “*immediata e diretta*” dell’illecito perpetrato in evidente rapporto di causalità con l’evento dannoso (Sez.II app. n. 154/2022 sopra indicata).

Tanto precisato, va da sé che la situazione paradigmatica dell’esercizio illecito di pubbliche funzioni, a sua volta causa di un danno da disservizio nei termini sin qui espressi, non può che essere rappresentata o, per meglio dire, costituita da condotte di rilevanza penale, come appunto avvenuto per il caso in esame.

IV. Si tratta a questo punto di valutare, venendo così al merito dei motivi di

gravame proposti al riguardo, quale pregio possano avere nel giudizio di responsabilità erariale i fatti di reato prospettati dal requirente contabile ed accolti dal primo giudice a sostegno della decisione di condanna pur in presenza di pronunce che, in un caso, non hanno raggiunto la definitività del giudicato penale, in altri, come accennato, hanno riguardato la persona di soggetti terzi seppur in posizione di correità, peraltro giudicati in base al rito previsto per l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p..

IV.1 Trattando in precedenza della domanda di sospensione, il Collegio si è soffermato sull'autonomia che connota la giurisdizione contabile rispetto a quella di qualsiasi altro plesso giudicante, autonomia che deve quindi ritenersi sussunta nella potestà del giudice di formare il proprio convincimento valutando tutti gli elementi di causa ex artt. 115 e 116 c.p.c., ancorché formati nel contesto di differenti procedimenti, e che senz'altro gli consente, detta potestà, in coerenza con il principio della *“circolarità delle prove”* (Sez. II app. 30 aprile 2020, n. 97; idem, 8 settembre 2023, n.246; Sez. app. Sicilia 22 gennaio 2024, n. 30) e in assenza nel vigente ordinamento di *“norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova”* (cfr. Cass. 1° settembre 2015, n. 17392; idem: Cass. 26 giugno 2015, n. 13229; Cass. 4 giugno 2015, n. 12577; Cass. 25 marzo 2004, n. 5965; Corte conti, Sez. II app. n. 75 del 2020, idem, n. 56 del 2022 e n. 278 del 2023), di esaminare e, se del caso, valorizzare anche sentenze penali non passate in giudicato (in tal senso Sez. II app. 26 settembre 2017 n. 647), quale che sia il rito seguito per la loro pronuncia, a nulla rilevando che abbiano riguardato, tali sentenze, la posizione di soggetti terzi se dalle stesse emergano situazioni di fatto e di diritto in grado di interessare la posizione del soggetto convenuto dinanzi al giudice della

responsabilità erariale.

IV.2 Né potrebbe considerarsi di ostacolo a siffatta impostazione la circostanza che la sentenza penale in ipotesi valutabile nel caso di specie sia stata emessa all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 444 c.p.p., come al riguardo pretenderebbero gli appellanti Grillo e Paiella, per effetto della legge n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).

L'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., come modificato da detta legge entrata in vigore dal 31 dicembre 2022, prevede che: *“La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”*.

In proposito occorre osservare che questa Sezione si è già pronunciata sugli effetti del novellato art. 445, comma 1 bis, c.p.p. (v. sentt. n. 45/2024, n. 16/2024, n. 279/2023, n.237/2023), nel senso che la disposizione può comunque interpretarsi nel solco della consolidata giurisprudenza contabile formatasi sotto la vigenza del precedente testo, a mente del quale la sentenza di patteggiamento, pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non avrebbe comunque precluso al giudice contabile di procedere a un autonomo accertamento dei fatti storici su cui appariva

fondata l'imputazione per responsabilità erariale.

D'altra parte, che la sentenza a pena patteggiata non potesse assurgere a dignità prova piena prova è stato già affermato da questa Corte dei conti quando ha ribadito, anche sotto questo profilo, *“l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità”* (Sez. I app., sent. n. 25 del 23 gennaio 2023).

La valutabilità della sentenza a pena patteggiata pertanto si inquadra, in coerenza con quanto osservato, nel medesimo contesto in cui si colloca la potestà di autonomo apprezzamento che il giudice contabile vanta nei confronti di tutte le altre tipologie di pronunce penali rilevanti nel giudizio di responsabilità amministrativa, ciò tanto più ove si consideri che la sentenza n. 1648/2016, in fattispecie pronunciata ex art. 444 c.p.p. e divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2016, pur avendo riguardato, come più volte sottolineato, un soggetto diverso dall'appellante, ha però dato conto del fatto che non esistevano le condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., stante l'assenza dei *“presupposti di merito”* per poterlo disporre e considerate le *“emergenze probatorie desunte dal fascicolo con particolare riferimento alle informative di reato, alle SIT e alle intercettazioni telefoniche”*.

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, le censure rappresentate in parte qua con gli indicati motivi di gravame devono essere disattese.

V. Nel dare ingresso agli elementi di valutazione formati in ambito penale, il primo giudice, con lineare ed esaustiva motivazione, ha fatto buon governo dei suddetti principi, avendo, infatti, per ciascun appellante dato conto delle ragioni logico-giuridiche che hanno portato all'affermazione delle rispettive responsabilità.

Sono state infatti esaminate le singole posizioni con riguardo a tutti gli elementi essenziali della responsabilità, sia sotto il profilo della condotta causale, con la puntualizzazione del ruolo svolto nelle dinamiche antigenuridiche che hanno connotato i procedimenti tecnico-amministrativi al centro dell'inchiesta penale, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo, indubbiamente immanente in siffatte condotte.

V.1 Così è stato per il sig. Casale, riguardo al quale, *in primis*, non possono acquisire pregio i documenti dallo stesso depositati in data 15 febbraio 2024.

In proposito, condividendo l'eccezione formulata in udienza dal Pubblico Ministero, ne va infatti dedotta l'inammissibilità per violazione del divieto di *nova* in appello *ex art.* 193 c.g.c. riguardo a tutti gli atti formati antecedentemente al 25 ottobre 2022, data di celebrazione del primo giudizio, ovvero i verbali di udienza presso il Tribunale di Roma dell'11 maggio 2021, 18 maggio 2021, 3 febbraio 2022, nonché i verbali della polizia municipale capitolina del 6 dicembre 2012, 8 marzo 2013, 29 maggio 2013, infine la relazione tecnica dell'Unità organizzativa tecnica del Comune del 6 novembre 2012 e la richiesta di accesso atti del 2 marzo 2016.

Relativamente ai restanti atti ivi depositati, ossia i verbali di udienza penale del 3 novembre 2022, 10 novembre 2022, 18 aprile 2023, 10 luglio 2023, 23 ottobre 2023, il Collegio non può esimersi dal denotarne la genericità, alla stregua dell'inammissibilità, a fronte della pretesa di parte appellante di vedere valorizzata la propria posizione sulla base della semplice evidenziazione in "*giallo nei rispettivi file depositati*" dei passaggi che, in detti documenti, comproverebbero la sua estraneità ai fatti di causa, ciò senza quindi offrire la benché minima argomentazione per illustrarne la valenza

difensiva.

Per il resto, in linea con quanto in precedenza evidenziato, la sentenza appellata dà congruamente conto delle ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto di ravvisare gli elementi fondanti la responsabilità del Casale alla luce di quanto accertato in sede penale con la sentenza n. 1642/2016, resa ex artt. 438 c.p.p. dal Tribunale di Roma e confermata, per la parte di interesse, dalla sentenza della Corte di appello n. 10326/2019 del 20 settembre 2019.

Con detta sentenza è stata riconosciuta la penale responsabilità del sig. OMISSIS in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 319 e 321 c.p., per avere corrisposto al Casale denaro in cambio di atti contrari ai propri doveri d'ufficio consistenti nella mancata rilevazione di abusi edilizi nei cantieri di via Monesiglio, via Quarona e via Ilario Corte (cfr. pagg. 4,5 e 21 dell'indicata sentenza n. 1642/2016).

L'appellante ha sul punto opposto di essere estraneo ai cantieri di via Monesiglio e di via Ilario Corte in quanto formalmente assegnati all'Urbinati, nondimeno però il Collegio osserva che la suddetta imputazione penale ha riguardato comunque anche il cantiere di via Quarona.

Orbene, per quanto quest'ultimo non sia stato citato nella sentenza impugnata, si deve tuttavia rilevare che la dazione di denaro cui fa riferimento il primo giudice (6.000,00 euro) attiene, appunto, anche al cantiere di via Quarona (si veda in particolare pagina 4 della sentenza penale n. 1642/2016) e poiché sul fatto che tale cantiere facesse parte di una pratica assegnata al Casale non pare possano nutrirsi dubbi, alla luce di quanto emerge dalla sentenza n. 1642/2016 in rassegna e, in particolare, da quanto si ricava dalle deposizioni di OMISSIS e dello stesso OMISSIS (pagg. 26 e segg. della pronuncia penale), ritiene il

Collegio di poter concludere che, pur in disparte i cantieri di via Monesiglio e di via Ilario Corte, per il cantiere di via Quarona la condotta illecita del Casale possa ritenersi senz'altro sussistente, ovviamente non certo nell'ottica di un danno da tangente non contestato da requirente, ma nel cotesto del danno da disservizio oggetto quale conseguenza di attività illecite perpetrate dal pubblico dipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

V.2 Va altresì condiviso il giudizio di primo grado in punto di accertamento della responsabilità sia del sig. Grillo che del sig. Paiella.

Anche che in questo caso il primo giudice ha fondatamente valorizzato il quadro comportamentale ricavabile dal procedimento penale e, in particolare, dalla citata sentenza di patteggiamento n. 1648/2016, emessa a carico degli imprenditori OMISSIS e OMISSIS in ordine ai reati p. e p. 110, 319 e 321 c.p., per avere il primo corrisposto al Grillo una imprecisata somma di denaro in cambio della mancata rilevazione di abusi esistenti nei cantieri di via Lagnasco e via Garlasco, e il secondo per avere allo stesso modo compensato gli atti contrari ai doveri d'ufficio commessi dal Paiella consistenti nel rilascio di un permesso di allaccio alla rete fognaria per gli immobili realizzati in via Oleggio n. 18 dalla società di cui il OMISSIS era responsabile.

V.3 A non diversa conclusione si deve pervenire per ciò che riguarda la posizione di Claudio Guidi, per aver ricevuto da OMISSIS, responsabile di un'impresa privata, un compenso illecito per non rilevare gli abusi edilizi esistenti nel cantiere di via Costanzo Guglielmini.

Anche per l'appellante Guidi, la responsabilità accertata in primo grado ha trovato il supporto delle risultanze penali compendiate nella più volte citata sentenza n. 1648/2016 del Tribunale di Roma, con la quale è stata riconosciuta

la colpevolezza del correo OMISSIS in ordine ai reati, commessi in concorso, di cui agli artt. 110,319 e 321 c.p.

V.4 Infine, riguardo al sig. Stefano Urbinati, anche in questo caso il primo giudice ha linearmente dato conto dei motivi dell'asserita responsabilità, facendo leva sulle risultanze del procedimento penale compendiate nella sentenza n. 10440/2020 del 14 ottobre 2020, emessa dal Tribunale di Roma per la condanna dell'appellante alla pena di 5 anni di reclusione ed al pagamento di euro 10.000 a titolo di risarcimento danni in favore della costituita parte civile, per il reato p. e p. dagli artt. 110 – 319 – 321 c.p., giacché in concorso con OMISSIS, direttore dei lavori della società "Ottavia s.r.l.", agiva per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ricevendo in cambio una cospicua somma di denaro a mercede dell'omessa rilevazione di abusi esistenti nel cantiere di via Renato Serra, in particolare riguardanti la mancata esecuzione di parte dei parcheggi pubblici previsti dalla delibera consiliare n. 73/2013, così procurando un vantaggio patrimoniale al predetto OMISSIS.

Sia in primo grado che in appello, l'appellante ha insistito sul fatto che la sentenza penale che lo ha riconosciuto responsabile dei reati ascritti non è ancora passata in giudicato, ma è nondimeno vero che, come fondatamente esposto nella pronuncia gravata, il compendio probatorio emergente dagli atti - in particolare osserva il Collegio dalla citata sentenza n. 10440/2020, in uno alla pronuncia n. 1648/2016, emessa ex art. 444 c.p.p. dal medesimo Tribunale e divenuta irrevocabile il 29 maggio 2016, per la condanna del sig. OMISSIS, altro correo dell'Urbinati in relazione agli abusi non rilevati nel cantiere di via Legnasco - restituisce un contesto di condotte tanto gravi da giustificare il riconoscimento della responsabilità erariale sentenziata in prime cure.

Né possono ritenersi sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Urbinati le circostanze dallo stesso addotte con il secondo motivo di gravame.

A fronte di vicende connotate da illiceità penale quali quelle che lo hanno visto coinvolto e che sono state giudicate foriere di un danno da disservizio, non vede il Collegio come possa attribuirsi valenza al fatto che si sia poi provveduto alla sanatoria, con conseguente “monetizzazione”, di un'area che avrebbe dovuto essere destinata parcheggio, giacché oggetto di causa non era certo il mancato introito di somme per contributo edilizio o per sanzioni conseguenti a un abuso. Allo stesso modo nessun pregio può conferirsi al fatto che sia stato lo stesso Urbinati a denunciare l'abuso, già precedentemente rilevato dagli agenti della Polizia municipale capitolina, e che sia stato il OMISSIS a rilasciare il certificato di conformità per fine lavori, ciò nella considerazione del fatto che, in ogni caso, la dazione di denaro per la quale l'Urbinati ha riportato condanna penale in base alla citata sentenza n. 10440/2020 ha visto per protagonista proprio lo stesso OMISSIS.

V.5 Alla stregua delle dirimenti osservazioni sin qui formulate, devono dunque ritenersi sussistenti gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa per tutti gli appellanti, ciò sia sotto il profilo causale tra la condotta osservata e il danno in contestazione, sia sul piano dell'elemento soggettivo alla luce della particolare gravità dei fatti in cui sono risultati coinvolti.

Vanno pertanto respinti i motivi di gravame, con cui gli interessati hanno sul punto contestato la sentenza impugnata.

VI. In merito alla quantificazione dell'addebito, operata dal primo giudice nella misura del 20% dello stipendio in godimento nell'anno 2013 rapportato

al periodo di contestazione degli addebiti, ritiene il Collegio che anche sotto questo profilo la sentenza meriti condivisione.

Gli appellanti Casale, Grillo, Paiella e Guidi, ne hanno contestato il fondamento sul rilievo che la suddetta quantificazione non troverebbe riscontro in un'effettiva interruzione del sinallagma contrattuale lavorativo; il solo Casale ha, inoltre, opposto che si sarebbe dovuto prendere in considerazione lo stipendio in godimento nell'anno 2011.

Trattasi di censure che non possono essere condivise.

Quanto all'annualità di riferimento indicata dal Casale, in disparte il fatto che l'appellante non ha addotto alcun elemento di comparazione da cui possa effettivamente desumersi una diversità di trattamento economico tra il 2011 e il 2013, resta in ogni caso il fatto che la sentenza gravata si è in proposito riferita al periodo indicato nel decreto di rinvio al giudizio penale immediato del 3 luglio 2015 e recepito dalla sentenza n. 1648/2016, ovvero il periodo dal *"7 aprile 2011"* e *".....in epoca successiva"*.

Riguardo, poi, al fatto che la misura del 20% non rispecchierebbe alcuna concreta interruzione del rapporto lavorativo, è sufficiente richiamare quanto in precedenza osservato in ordine alla particolare tipologia del danno da disservizio e ai poteri del giudice di procedere alla sua quantificazione in via equitativa, ai sensi dell'art.126 c.c., come appunto legittimamente fatto nel caso di specie.

VII. In conclusione, gli appelli in esame non sono meritevoli di accoglimento e per ciò che concerne il regolamento delle spese, se ne deve disporre la liquidazione secondo il principio della soccombenza, ex art. 31, comma 1, nei termini di seguito statuiti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna i soccombenti alle spese del grado, che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 192,00 (CENTONOVANTADUE/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Domenico Guzzi

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11 LUGLIO 2024

- Il Dirigente

f.to digitalmente)

Massimo Biagi